

Ministero dell'Interno
Cirolare n. 16 – Direzione generale e servizi antincendio 15 febbraio 1951
Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed
altri locali di spettacolo in genere
(e successive modificazioni).

TITOLO I

CAPO I - Norme di procedura per la costruzione e modificazione dei locali di pubblico spettacolo

Articolo. 1

Chi intende costruire un locale qualsiasi deve presentare alla Prefettura, unicamente alla domanda di autorizzazione, il relativo progetto corredato da:

- 1) una planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazioni esatte relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi,
- 2) fino ad una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe, fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
- 2) piante in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, eco;
- 3) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
- 4) documento da cui risulti che sulle aree libere adiacenti al locale e destinate allo sfollamento dello stesso il proprietario del locale stesso abbia diritto di servitù attiva: ove tale servitù venisse a mancare, la licenza di esercizio dovrà considerarsi sospesa fino a nuovo accertamento inteso a stabilire se eventuali modifiche possano rendere il locale idoneo all'esercizio;
- 5) documento comprovante o la proprietà dell'area da parte del richiedente, ove si tratti di nuova costruzione, o la proprietà dell'immobile ove si tratti di locale già esistente, nel caso di domande presentate da proprietari di immobili;
- 6) dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore nel caso di domande presentate da persone non proprietarie dell'immobile;
- 7) una carta topografica del Comune e frazioni con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della ubicazione dei più vicini locali eventualmente esistenti;
- 8) certificato del Comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
- 9) documento di approvazione del progetto da parte del Comune.

I documenti di cui innanzi dovranno essere firmati dal richiedente e quelli di cui ai numeri 2-3 e 7 anche dai progettisti, che dovranno risultare regolarmente iscritti agli albi professionali.

Articolo. 2

La Prefettura, prima di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo – le domande di cui sopra a norma dell'art. 143 del Regolamento sulla legge di p.s., sottoporrà il progetto all'esame della Commissione provinciale di vigilanza prevista dall'art. 80 del T.U. della legge di p.s., la quale redigerà apposito verbale con motivato parere circa l'idoneità del locale all'uso per il quale viene richiesta la licenza.

Il verbale di cui innanzi dovrà essere allegato ai documenti presentati dall'interessato.

Articolo. 3

La Prefettura, nel trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - le domande accompagnate dai documenti di cui sopra, dovrà fornire i seguenti dati:

- a) dichiarazione di convalida del certificato del Comune dal quale risulti il numero degli abitanti, ripartito fra le singole frazioni;
- b) numero dei teatri e cinema esistenti nel centro e nelle frazioni con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene) e i permanenti e saltuari (se con attività a carattere continuativo o saltuario - uno o più giorni alla settimana), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia già stato concesso o meno il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel caso in cui trattasi di località sprovviste di sale teatrali o cinematografiche, la Prefettura dovrà farne esplicita menzione.

Articolo. 4.

Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole a formato ridotto le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti negli articoli precedenti, di cui saranno osservate tutte le norme ad

Articolo. 5

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, soltanto per proiezioni con apparecchi funzionanti con pellicole di sicurezza. Quando le proiezioni abbiano luogo in locali chiusi, le richieste di autorizzazione debbono essere presentate alla Prefettura accompagnate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica.

Quando le proiezioni abbiano luogo all'aperto, si dovranno precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni: in tal caso non è necessario presentare le piante delle arene. Sulla domanda di autorizzazione, il prefetto deciderà sentita la Commissione provinciale di vigilanza e la Commissione prevista nell'art. 3 del d.l. 3 maggio 1948, n. 534.

Articolo. 6

Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Prefettura provvederà entro 15 giorni a dare la comunicazione agli interessati, invitandoli a fornire ad integrazione di quanto già presentato i seguenti particolari in triplice copia:

- a)** calcoli di stabilità prescritti dalle vigenti disposizioni con speciale riguardo a quelle sugli agglomerati idraulici e cementizi;
- b)** schema degli impianti elettrici;
- c)** progetto particolareggiato del sipario di sicurezza;
- d)** schemi e descrizioni degli impianti antincendi;
- e)** progetto particolareggiato dell'impianto di condizionamento dell'aria e dell'aerazione e di quello di riscaldamento.

Articolo. 7

Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, la Commissione provinciale di vigilanza procederà all'esame ed all'approvazione definitiva del progetto, curandone altresì il controllo dell'esecuzione. Durante la costruzione del locale, la Commissione di vigilanza deve eseguire almeno due verifiche: la prima, appena ultimata la costruzione, al rustico, la seconda, per il controllo definitivo prima dell'apertura dell'esercizio.

Delle due verifiche, di cui al precedente comma, verranno redatti distinti verbali, di cui sarà inviata copia all'interessato.

Articolo. 8

La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avvenuto nulla osta e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio.

Le Prefetture dovranno segnalare, nel più breve termine di tempo possibile, il caso in cui, avvenuta la concessione del nulla osta, non si sia provveduto da parte del richiedente all'osservanza delle norme predette.

Gli interessati, prima della scadenza del termine, potranno richiedere una proroga massima di tre mesi per l'inizio dei lavori mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori nei termini prescritti per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

Per le arene estive, invece, il nulla osta è subordinato alla condizione che l'agibilità abbia inizio nella stagione stessa.

Per l'ultimazione dei lavori potranno essere concesse proroghe, sempre che siano giustificate da documentate necessità tecniche o da cause di forza maggiore.

Tutte le proroghe sopra previste, per i casi in cui i lavori non siano stati iniziati e portati a termine nei termini sopra fissati, sono concesse direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione istituita per il rilascio dei nulla osta.

Articolo. 9

Ultimata la costruzione del locale, l'esercente è tenuto a presentare alla Prefettura domanda di visita di constatazione.

Il Prefetto, a seguito della visita da parte della Commissione provinciale di vigilanza, che constaterà con apposito verbale la rispondenza dei lavori eseguiti con quelli progettati, decide sulla domanda di autorizzazione, a norma dell'art. 143 del Regolamento del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo. 10.

Sugli ampliamenti delle sale cinematografiche che non comportano aumento di posti decide il Prefetto, sentita la Commissione provinciale di vigilanza.

Per i cinema che nel periodo estivo vengano trasferiti all'aperto, sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti, l'autorizzazione al trasferimento sarà concessa direttamente dalla competente Prefettura.

a corrispondere una nuova tassa di concessione governativa. La riapertura delle arene cinematografiche che abbiano già esercito nella precedente stagione è autorizzata direttamente dalla Prefettura, sentita la Commissione provinciale di vigilanza. Il periodo normale di agibilità delle arene estive si intende quello corrente tra il 1° giugno ed il 15 ottobre.

Articolo. 11

Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative licenze di esercizio debbono essere intestate al parroco, o vice parroco, o, comunque, ad un religioso e non possono essere trasferite ad un laico.

La direzione della sala non può essere affidata che ad enti o persone dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i film ammessi dall'organizzazione a ciò preposta dall'autorità ecclesiastica.

CAPO II - Commissione di vigilanza

Articolo. 12

La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è quella prevista dall'art. 80 del TU. della legge di p.s. approvata con decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 141 del Regolamento per l'applicazione della legge di p.s. approvato con decreto 6 giugno 1940, n. 635. La Commissione di vigilanza potrà delegare alcuni suoi membri ad eseguire verifiche; fra loro dovrà essere sempre compreso il Comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

Articolo. 13

Le verifiche della Commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute necessario e comunque nei seguenti casi:

- 1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entità;
- 2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacoli tenuti nel locale;
- 3) in occasione di incendi, o quando si verificano altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.

Articolo. 14

La visita della Commissione di vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse, all'autorità prefettizia.

TITOLO II

Disposizioni preliminari

CAPO I

Articolo. 15

Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli e trattenimenti di qualsiasi genere o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere, nonché quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene, sono applicabili se ed in quanto non contrastanti con le presenti.

Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli in cui è ammesso ad invito.

Articolo. 16

Definizione di locale - Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.

Articolo. 17

Classificazione dei locali -

1. **Teatri**: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.
2. **Cinematografi**: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.
3. **Cinema teatri**: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.
4. **Altri locali di intrattenimento**: ove si tengano concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori ecc.; nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente, come associazioni, mostre, fiere, ecc.

6. **Serragli:** dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere, ma specialmente belve feroci.
7. **Stadi,** sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio, ecc.
8. **Baracche in legno o tende** per spettacoli ambulanti.

(Dal Titolo III al Titolo VII la circolare è abrogata dalla sopravvenuta normativa)

TITOLO VIII

Norme igieniche – Servizi tecnici

CAPO I – Servizi igienici e norme relative

Articolo. 120

Osservanza dei regolamenti di igiene..Cubatura dei locali Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene. Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a me. 4 per persona.

Articolo. 121

Servizi igienici per la sala - Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e per donne, segnalate da apposite scritte indicatrici, e distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti (platea, galleria e ordini di palchi).

Nei teatri, circhi ed altri locali ove il pubblico si trattiene un tempo più limitato (cinema), le latrine e gli orinatoi possono essere ridotti rispettivamente ad uno e due ogni 300 persone.

Articolo. 122

Prescrizioni costruttive e d'impianto - Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno.

Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso un chiostrino di ventilazione. Tutte le antilatrine devono essere munite di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica.

Il pavimento delle latrine ed antilatrine deve essere impermeabile, declive verso un chiusino idraulico per lo smaltimento delle acque

di lavaggio. Le pareti debbono essere lisce lavabili, piastrelle con materiali greificato o di vetro. I vasi delle latrine debbono essere isolati dalle pareti del vano e con seditore ribaltabile a forma di ferro di cavallo aperto anteriormente.

I vasi medesimi devono essere raccordati ai tubi collettivi o di caduta mediante tubo a sifone (chiusura idraulica), con branca montante a sua volta raccordata a tubo esalatore, onde evitare risucchi. Il serbatoio d'acqua deve funzionare a cacciate automatiche periodiche o a flussometro.

Articolo. 123

Servizi igienici per la scena - Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un numero proporzionato di latrine distinte per uomini e donna (mai meno di una latrina ogni 15 persone per donna o di una ogni 20 per uomini). Nelle latrine degli uomini debbono essere collocati anche altrettanti orinatoi.

Articolo. 124

Armadio frigorifero - Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato di acqua corrente. Ove sia necessario un armadio frigorifero è indispensabile che il fluido frigorifero non sia né tossico, né irritante.

Articolo. 125

Acqua potabile - Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione degli spettatori ed in numero proporzionato alla capacità della sala.

CAPO II - Servizi tecnici - Norme generali (abrogato)

CAPO III - Riscaldameno

Articolo. 127

riscaldamento deve assicurare, anche nei giorni più freddi della stagione invernale, ed indipendentemente dal grado di affollamento del locale, una temperatura di almeno 16° C nei diversi ambienti di soggiorno degli spettatori, e di almeno 18° C nei camerini degli artisti. La distribuzione delle sorgenti di calore deve essere tale da dare luogo ad un riscaldamento uniforme in ciascuno ambiente.

Articolo. 128

Disposizioni sui radiatori - Negli impianti ad acqua ed a vapore, le condotte ed i radiatori debbono essere disposti, ed eventualmente schermati, in modo che l'irradiazione diretta non disturbi gli spettatori vicini.

Articolo. 129

Protezione delle tubazioni - Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento debbono, in tutte le parti non destinate a funzionare come mezzo di erogazione di calore, essere rivestite di materiale termicamente isolante ed essere collocate in modo da permettere la facile pulizia esterna. Anche i radiatori debbono avere forma e collocamento tali che la pulizia ne sia facile.

Articolo. 130

Stufe isolate - Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mantenuta di regola in qualsiasi parte del locale.

CAPO IV - Impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione di condizionamento d'aria

Articolo. 131

Generalità - Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali da garantire il ricambio di un volume di aria esterna non inferiore ai me. 20 per persona e per ora. La velocità di immissione ed estrazione nella zona (dal pavimento e fino a m. 2,50) occupata dal pubblico non sarà superiore a metri per secondo 0,70. Qualora non sia consentito al pubblico di fumare in sala, il numero dei ricambi d'aria così ottenuto potrà essere diminuito di un quarto.

Articolo. 132

Temperatura ed umidità - Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

— d'inverno: temperatura 18/20 gradi C., umidità 40/60%;

— d'estate: temperature inferiore di non più di 6/7 gradi C. alla temperature esterna, umidità 40/50%.

Termometri ed igrometri di controllo tarati da laboratori ufficialmente riconosciuti dovranno essere installati in almeno due punti del locale, scelti d'accordo con la C. P. V. L. P. S..

(I successivi articoli del Titolo VIII sono da ritenersi abrogati, come i Titoli IX,X e XI)

Nota

È opportuno fare qualche altro richiamo, in aggiunta a quanto già indicato nel relativo capitolo, alla ipotetica sopravvivenza di queste parti della "famigerata" circolare n. 16 del 1951.

Secondo il Ministero dell'interno, più volte interpellato a tale proposito, le norme procedurali della circolare di cui si discute, non sarebbero state abrogate dall'avvento della nuova norma, la quale tende a riordinare tutte le previgenti norme di prevenzione incendi e non vuole in alcun modo interferire con le competenze ed il *modus operandi* della C. P. V. L. P. S. e dei Comandi dei vigili, del fuoco.

Ora tale affermazione, impeccabile sotto ogni aspetto formale, non ha alcun riscontro oggettivo con la realtà dei fatti. Chiunque abbia letto con attenzione non può non rilevare l'obsolescenza dei percorsi indicati dalla circolare n. 16 del 1951. Ad esempio, le norme di procedura, di cui al titolo I capo I, sono da considerarsi tutte fuori luogo, sia nella parte che elenca i documenti necessari, che nella procedura vera e propria, in quanto, come noto, le istanze vanno indirizzate al Sindaco e non in Prefettura, e la procedura autorizzatoria dei cinema è totalmente cambiata con l'avvento della nuova norma (si veda capitolo relativo).

In sintesi, come già detto, solo gli artt. 7, 9, 12, 13 e 14 del Titolo I e il Titolo II (con tutte le riserve già espresse in questo testo), hanno ancora una qualche possibilità di essere considerati pienamente validi, ma permane il dubbio sul senso di tutto questo: a chi giova mantenere in vita stralci di un atto amministrativo di quasi cinquant'anni fa?